

*Dedotto ciò a pubblica notizia, si aggiunge.*

I.

Che non sarà offerta alcuna ammessa tanto all' Asta, quanto a Polizze secrete, quanto ancora per trattativa, senza l' avvallo di Sicutà provatamente idonea o senza altra valida documentata Cauzione, al quale oggetto l' esibito Pieggio dovrà constare, o con Atto Notariale annesso all' offerta, o con sottoscrizione di suo proprio pugno.

II.

Che ogni obblazione all' Asta, le Schede secrete eziandio producibili dal giorno, ed ora della seguita Deliberazione all' Asta sino alle ore una pomeridiane del giorno 22. Giugno stesso, e non minori del 6. per cento di aumento sopra l' importare dell' offerta che sarà stata accolta all' Asta; le obbligazioni della sicutà, ed i Certificati relativi dovranno presentarsi in Carta Bollata giusto al prescritto dalla Legge 11. Settembre 1802, e dalla Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805. Titolo V. Sezione II.